Comune di Russi - Protocollo n. 13442/2024 del 02/09/2024
Firmato digitalmente da: Valentina Palli il 02/09/2024 14:02:37

COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

REGISTRO DELLE ORDINANZE N. 61 del 02/09/2024

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO AI LIMITI ACUSTICI DELLE ATTIVITA' ED ESERCIZI CHE RIENTRANO NEL CONTESTO DELLA FIRA DI SETT DULUR EDIZIONE 2024

Comune di Russi - Protocollo n. 13442/2024 del 02/09/2024
Firmato digitalmente da: Valentina Palli il 02/09/2024 14:02:37

IL SINDACO

premesso che:

- da lungo tempo si svolge a cadenza annuale nel centro storico di Russi, durante la settimana antecedente la terza domenica di settembre, compreso il lunedì immediatamente successivo, la tradizionale fiera denominata “Fira di Sett Dulur”;
- l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di organizzare l’edizione 2024 della Fira di Sett Dulur, con l’obiettivo di promuovere la manifestazione quale forte evento identitario per il territorio;
- all’interno del perimetro della summenzionata sagra sono comprese:
  a) aree pubbliche destinate all’esercizio del commercio, degli spettacoli viaggianti, di esposizioni e mostre, da concedere agli operatori titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, ad espositori e artigiani;
  b) aree pubbliche destinate all’allestimento ed esercizio di stand gastronomici, da concedere alle Associazioni locali;
  c) aree pubbliche destinate alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata dagli esercizi pubblici del Centro Storico di Russi;
- l’attività degli operatori di commercio su area pubblica e degli espositori nel contesto della Fira sono disciplinati dal “*Regolamento generale della sagra paesana “Fira di Sett Dulur”*”, approvato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26/04/2023;
- le concessioni di aree comunali per l’esercizio degli spettacoli viaggianti sono regolate, oltre che dalla legge 18 marzo 1968, n. 337, dalle disposizioni del “*Regolamento generale della sagra paesana “Fira di Sett Dulur”*”, approvato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 26/04/2023;

considerato che nel corso della manifestazione, l’offerta gastronomica e commerciale degli stand e dei commercianti ambulanti, nonché l’offerta ludica e culturale degli spettacoli viaggianti (che costituiscono un vero e proprio luna park all’interno della città) e degli eventi culturali organizzati in aree dedicate, sono arricchite ed integrate da una molteplicità di eventi musicali organizzati dagli esercizi pubblici del territorio compresi nel perimetro che delimita la manifestazione;

riscontrato che:

- nel corso degli anni si è registrata una sempre maggior diffusione delle attività di intrattenimento in genere, da svolgersi anche durante l’orario serale e notturno, da cui scaturisce una sorta di valore aggiunto in termini di attrattività ed aggregazione sociale, capace di indurre positivi riflessi anche sull’economia locale;
- gli eventi musicali e di spettacolo che si svolgono all’interno della manifestazione costituiscono elementi di valorizzazione e promozione della Fira di Sett Dulur nel suo complesso costituendone un importante valore aggiunto;

ritenuto opportuno:

- promuovere e qualificare ulteriormente l’offerta delle iniziative musicali e di spettacolo che si svolgono all’interno del contesto della Fira di Sett Dulur, salvaguardando comunque la necessità di tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall’inquinamento acustico prodotto dalle attività di spettacolo e di intrattenimento svolte dagli esercizi pubblici coinvolti nella manifestazione in oggetto;
- alla luce delle precedenti considerazioni, definire per l’edizione 2024 della manifestazione “Fira di Sett Dulur”, gli orari massimi di svolgimento degli eventi musicali e spettacoli organizzati dagli esercizi pubblici e dagli stand all’interno del contesto della sagra, compatibilmente con le necessità di tutela dell’ambiente, ivi incluso dell’ambiente urbano e della salute pubblica;

visti:

- il D.Lgs n. 59/2010 “*Attuazione della direttiva 20061123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*” che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la

possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell'art. 8 comma 1 lett. h) ed attinenti, tra gli altri, "*all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, alla sicurezza stradale … (omissis) …, alla tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano … (omissis) …, alla conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale*";

- le modifiche agli artt. 68, 69 e 71 del TULPS, operate dal D.L. 08/08/2013 n. 91 art. 7 comma 8-bis "*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*", che ha introdotto la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), di cui all'art. 19 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in sostituzione delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento, per gli eventi dal vivo di portata minore, con una presenza massima di 200 persone che si concludono entro le ore 24:00 del giorno di inizio;

preso atto che le modifiche introdotte all'art. 71 del TULPS precisano la validità nello spazio e nel tempo delle licenze;

atteso che per l'esercizio delle varie attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento è necessario il rilascio di apposita licenza o SCIA di cui agli artt. 68, 69 e 80 del TULPS n. 773 del 18/06/1931, in conformità alla singola e specifica disciplina di settore;

visti:
- gli artt. 9 e 10 del TULPS R.D: n. 773 del 18/06/1931;
- l'art. 4 del D.P.R. n. 311 del 28/05/2001 recante norme in materia di semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S. così come integrato dal D.P.R. n. 293 del 06/11/2002;
- il D.Lgs n. 480/1994 "*Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel TULPS*" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 507/1999 "*Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio*";
- il D.Lgs n. 59/2010 "*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*";
- i principi dettati dall'art. 11 comma 6 della Legge n. 217/2011 "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010*", così come modificato dall'art. 34-quater del D.L. 179/2012;
- l'art. 13 del D.L. 09/02/2012 n. 5 "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*", convertito dalla L. 04/04/2012 n. 35;
- il D.M. 19/08/1996 "*Approvazione regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo*";
- la Legge 26/10/1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" così come modificata dal D.Lgs n. 42/2017;
- il DPCM 16/04/1999 n. 215 "*Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi*";
- la Legge regionale n. 15 del 09/05/2001 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico"* e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'disposizioni in materia di inquinamento acustico'"*;
- la DGR 1197 del 21/09/2020 Regione Emilia Romagna "*Criteri per la disciplina delle attività rumorose temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15*" che abroga e sostituisce la precedente DGR n. 45/2002;
- il "*Regolamento generale della sagra paesana "Fira di Sett Dulur""*", approvato dalla deliberazione di

Comune di Russi - Protocollo n. 13442/2024 del 02/09/2024
Firmato digitalmente da: Valentina Palli il 02/09/2024 14:02:37

Consiglio Comunale n. 25 del 26/04/2023;

visto in particolare l'art. 5.2.1. della DGR n. 1197 del 21/09/2020 a norma del quale: "*I Comuni provvedono a definire nel proprio Regolamento una specifica tabella del tipo A o tipo B per ogni singolo sito individuato, valutandone l'attitudine ad ospitare manifestazioni in relazione alla "sostenibilità acustica" dei medesimi, sia sulla base dell'utilizzo storico, che della densità abitativa, della sensibilità del luogo, delle segnalazioni di Arpae, ecc.*";

visti:

- la Classificazione acustica del Comune di Russi approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 115 del 21/12/1998;
- l'art. 50 comma 7 del D.Lgs 267/2000 che assegna al Sindaco la competenza in materia di orari;
- l'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

dato atto che:

- l'art. 6, lett. h) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 attribuisce ai Comuni la competenza a rilasciare "*l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 co. 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso*";
- con d.P.C.M. del 16 aprile 1999 sono stati determinati i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di trattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;
- le disposizioni contenute nel d.P.C.M. 16 aprile 1999 non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzate secondo le modalità previste dall'art. 4, co. 1, lett. g) e dall'art. 6, co. 1, lettera h) della legge 447/95";
- la Regione Emilia Romagna, in attuazione dell'art. 4 della legge 447/95 citata, con la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 ha dettato "*norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno abitativo dalle sorgenti sonore*";
- l'art. 11 della citata Legge Regionale, in particolare, prevede che "*Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della Legge n. 447 del 1995, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge*";

tutto ciò premesso, vista la necessità di una revisione temporanea, limitatamente al periodo di svolgimento della Fira di Sett Dulur per l'anno 2024, delle condizioni di svolgimento delle attività musicali, di intrattenimento e pubblico spettacolo, che prevedono l'utilizzo di impianti elettroacustici sul territorio Comunale sulla base della sopraggiunta normativa;

DISPONE

di individuare un'area all'interno del territorio comunale, rappresentata nell'Allegato 1 alla presente Ordinanza a costituirne parte integrante e sostanziale e corrispondente al perimetro che delimita la manifestazione, entro la quale sono applicate le seguenti disposizioni in ordine ai limiti acustici delle attività ed esercizi che rientrano nel contesto della Fira di Sett Dulur edizione 2024;

ORDINA

esclusivamente per le serate di **venerdì 13/09/2024**, **sabato 14/09/2024 e domenica 15/09/2024**:

1. per i **pubblici esercizi** e per **gli stand gastronomici**, la deroga ai **limiti temporali** di immissione del rumore per l'attività temporanea di attività musicali all'aperto, indicati nella Tabella A della DGR n. 1197 del 21/09/2020, alle **ore 01:00;**

Comune di Russi - Protocollo n. 13442/2024 del 02/09/2024
Firmato digitalmente da: Valentina Palli il 02/09/2024 14:02:37

2. che la deroga ai limiti temporali di cui al punto precedente venga applicata relativamente alle seguenti tipologie di attività rumorose:
   a) attività musicali o di spettacolo che si svolgono con l'utilizzo di impianti di diffusione sonora, amplificati e non, nei pubblici esercizi e negli stand gastronomici (all'aperto o al chiuso) ed esercitate a supporto dell'attività principale;
   b) funzionamento di impianti sonori di diffusione musicale nei pubblici esercizi e negli stand gastronomici;
   c) attività di animazione vocale (compreso piano-bar, concertini, ecc.);
3. che, per quanto riguarda unicamente gli **stand gastronomici**, le attività rumorose di cui al punto 2 siano consentite **solo** nelle giornate di venerdì 13/09/2024, sabato 14/09/2024 e domenica 15/09/2024. Nelle rimanenti giornate gli stand gastronomici non possono organizzare nessuna delle attività rumorose elencate al punto 2;
4. che le attività musicali di cui al punto 2 possano essere eseguite previa comunicazione da parte del gestore del pubblico esercizio o dello stand gastronomico, da trasmettere al Comune tramite l'apposita modulistica (Allegato 3);
5. che i pubblici esercizi e gli stand gastronomici che prevedono l'esecuzione di attività rumorose di cui al punto 2, provvedano alla conservazione presso i locali d'esercizio della documentazione inerente alla valutazione/verifica d'impatto acustico e le certificazioni degli impianti attestanti il rispetto dei valori limite della presente Ordinanza. La documentazione deve essere resa sempre disponibile per i controlli da parte delle autorità competenti;
6. che, all'interno dell'area rappresentata nell'Allegato 1, identificata ai sensi della DGR 1197/2020 come sito dedicato a manifestazioni temporanee, in quanto l'offerta musicale all'interno della Fira rappresenta una fonte di attrazione per gli avventori e un arricchimento dell'offerta artistico-culturale per l'intera manifestazione, per i trattenimenti musicali e di spettacolo di cui al punto 2 della presente Ordinanza vengano applicati i limiti acustici riportati nella Tabella riportata nell'Allegato 2;

INFORMA

- che le violazioni alle condizioni d'esercizio imposte nel pubblico interesse sono soggette alle sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
- che rimangono salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 650 del codice penale e quanto previsto dall'art. 9, co. 1 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- che contro il presente provvedimento sono ammissibili:
  a) ricorso al TAR della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
  b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

DISPONE INOLTRE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente;
- l'invio di copia del presente provvedimento a:
  a) Comando Polizia Locale, Area Lavori Pubblici e Patrimonio, Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente, Area Cultura, Turismo e Sport, Area Servizi alla Cittadinanza;
  b) Prefettura di Ravenna;
  c) Questura di Ravenna;
  d) Comando Compagnia Carabinieri, stazione di Russi;

Comune di Russi - Protocollo n. 13442/2024 del 02/09/2024
Firmato digitalmente da: Valentina Palli il 02/09/2024 14:02:37

e) ARPAE sede di Ravenna;

Russi, lì 02/09/2024

IL SINDACO

Valentina Palli